



Ordinanza nr. 34/ 2021

Prt.G. N. 0008374/2021 - 05/05/2021

**OGGETTO : Ordinanza ex art. 50 del D.Lgs. 267/2000, proroga sospensione attività didattiche in presenza, per tutte le sezioni del Liceo Classico G. Pascoli di Viggiano, dal giorno 06.05.2021 al giorno 08.05.2021, compreso.**

### IL SINDACO

**RICHIAMATA** l'Ordinanza n. 31/2021 del 02 maggio 2021, con la quale il sindaco, a seguito della positività al Virus Covid-19, di un alunno frequentante il Liceo Classico G. Pascoli di Viggiano, accertata a seguito di un tampone molecolare, ha ordinato, la sospensione in via cautelare, delle attività didattiche in presenza per tutte le sezioni del PREDETTO Istituto scolastico;

**DATO ATTO** che, la competente Autorità Sanitaria ha comunicato che nella giornata di venerdì 7 maggio 2021, procederà all'effettuazione dei test (tamponi), per la ricerca di eventuali ulteriori casi di positività al Virus Sars Cov- 2 – (COVID-19), negli altri alunni;

**CONSIDERATO** che la fascia di età 0-13 può svolgere un ruolo molto importante nella trasmissione del virus Sars Cov-2, ( Covid-19), dalla famiglia alla scuola e viceversa, con notevoli ripercussioni soprattutto sulle salute delle fasce di popolazione piu' fragili;

**DATO ATTO** che in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare l'art. 50, comma 5 in materia di attribuzioni del Sindaco per l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

**CONSIDERATO** necessario ed urgente intervenire mediante la proroga della sospensione temporanea delle attività didattiche/educative, in presenza per altri due giorni dal 28 al 29 aprile 2021 compreso;

**RITENUTI** sussistenti i presupposti di fatto e di diritto necessari a procedere con lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, ed in particolare rilevato sussistente “ un caso di emergenza sanitaria per la prevenzione del contagio dal virus COVID-19”, di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990 n. 241 “ Nuove norme sul procedimento amministrativo “ nel testo in vigore;

**CONSIDERATA** la necessità e l'urgenza di adottare apposite misure precauzionali a tutela della salute pubblica;

**SENTITI** il Dirigente dell' Istituto scolastico interessato e il Dirigente dell'ASP ;

**Per le motivazioni sopra esposte**

Ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs., 18 agosto 2000 n. 267 “ e s.m.i.

## ORDINA

- **La proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le sezioni del Liceo Classico G. Pascoli di Viggiano, già disposta con propria precedente ordinanza contingibile ed urgente n. 31/2021, con decorrenza dal 06.05.2021 e sino alla data del 08.05.2021, compreso.**

## INFORMA CHE

il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio e rimane limitato esclusivamente ai giorni sopra indicati e viene trasmesso a S.E. il Prefetto di Potenza.

L'inottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento, fatte salve le sanzioni previste dalla disciplina di settore, comporterà l'applicazione dell'art. 650 del codice penale.

## DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio on-line e sul sito del Comune di Viggiano e che la stessa sia trasmessa, per quanto di competenza :

- All'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Potenza;
- Alla Dirigente scolastica del Liceo Classico G. Pascoli;
- Alla Dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo L. De Lorenzo;
- Alla Regione Basilicata;
- Alla Provincia di Potenza;
- All'ASP – Potenza – Distretto di Villa d'Agri;
- Alla Stazione Carabinieri di Viggiano;
- Al Comando della Polizia Locale;
- Alla Responsabile dell'Area Organizzazione Generale dell'Amministrazione;
- All'Ufficio Tecnico Comunale – Area Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Patrimonio;
- All'Ufficio Tecnico Comunale – Area Lavori Pubblici ed infrastrutture;
- Al Responsabile Covid dell'Istituto Comprensivo di Viggiano;
- Alla Cooperativa “Nasce un sorriso”.

Gli Agenti della Forza Pubblica e a chiunque spetti è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente Ordinanza.

## AVVERTE

che avverso il presente atto, in applicazione del Decreto Legislativo 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata nei modi e nei tempi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; o in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, 05 maggio 2021

**IL SINDACO**  
Avv. Amedeo Cicala

